



IPERAMMORTAMENTO 2026

IPERAMMORTAMENTO 2026

SCADENZA

30/09/2028

AREA GEOGRAFICA:	ITALIA
SETTORE ATTIVITÀ:	
BENEFICIARI:	IMPRESE
SPESE FINANZIATE:	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE INDUSTRIA 4.0 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
TIPO AGEVOLAZIONE:	MAXI DEDUZIONE
DOTAZIONE FINANZIARIA:	9.800.000.000 €

Finalità

La misura mira a sostenere gli investimenti in **trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese, reintroducendo un meccanismo di iperammortamento su beni 4.0 materiali e immateriali, e includendo anche investimenti in **autoproduzione e autoconsumo energetico da fonti rinnovabili**. La base normativa prevede la maggiorazione del costo con esclusivo riferimento alle imposte sui redditi e non come credito d'imposta.

Beneficiari

Possono accedere i **soggetti titolari di reddito d'impresa** che effettuano investimenti in beni strumentali **destinati a strutture produttive ubicate in Italia**.

Esclusioni soggettive:

Il beneficio **non spetta** alle imprese:

- in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato senza continuità, o altre procedure concorsuali / crisi con procedura in corso;
- destinatarie di **sanzioni interdittive** ex D.Lgs. 231/2001.

In più, per le imprese ammesse la spettanza è subordinata a:

- **rispetto norme di sicurezza sul lavoro** applicabili al settore;
- **corretto versamento** contributi previdenziali e assistenziali.

Agevolazioni

L'agevolazione consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, rilevante ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. In pratica, l'impresa deduce fiscalmente un costo più alto rispetto a quello effettivamente sostenuto

Aliquote di maggiorazione:

- **+180%** per investimenti fino a **2,5 milioni €**
- **+100%** per investimenti oltre **2,5** e fino a **10 milioni €**
- **+50%** per investimenti oltre **10** e fino a **20 milioni €**.

È prevista la **cumulabilità** con altri aiuti nazionali/europei sugli stessi costi **solo se**:

- non si finanziano le **medesime quote di costo**,

- non si supera il **costo sostenuto**,
- e la base di calcolo dell'iperammortamento va considerata **al netto** di sovvenzioni/contributi ricevuti sugli stessi costi.

La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano di Credito di imposta 4.0 o 5.0

Cosa Finanzia

La maggiorazione riguarda il **costo di acquisizione** dei beni agevolabili, rilevante **solo** per calcolare:

- **quote di ammortamento** (acquisto),
- **canoni di leasing** (locazione finanziaria).

La maggiorazione si applica agli investimenti:

- **effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**,
- rientranti tra le categorie Allegati IV-V e rinnovabili.

Spese Ammissibili

1. Beni materiali 4.0 — Allegato IV

Sono ammissibili i **beni materiali strumentali nuovi** compresi nell'Allegato IV, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

A. Macchine, impianti e sistemi produttivi computerizzati

Per queste macchine sono richieste caratteristiche tecniche tipiche 4.0: controllo CNC/PLC, interconnessione, integrazione automatizzata con logistica/rete di fornitura/altre macchine, interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva, rispetto dei parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre devono avere almeno due caratteristiche tra telemanutenzione/telediagnosi/controllo remoto, monitoraggio continuo/adattività ai parametri di processo, integrazione con modellizzazione o simulazione digitale/digital twin.

Sono inoltre agevolabili dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per integrazione, sensorizzazione, interconnessione e controllo automatico dei processi, anche per **revamping** di sistemi produttivi esistenti, inclusa componentistica mecatronica ad alta efficienza con recupero energetico.

B. Sistemi per qualità, tracciabilità e sostenibilità

Sono ammissibili:

- sistemi di misura, controllo dimensionale, tomografia, verifica micro/macro geometrica;
- sistemi di monitoraggio in-process per qualità del prodotto o processo;
- macchine e sistemi per collaudi, prove materiali, controlli non distruttivi;
- dispositivi per test polveri metalliche e monitoraggio di processi additive;
- sistemi intelligenti di marcatura e tracciabilità, anche RFID;
- sistemi di monitoraggio delle condizioni di lavoro di macchine e impianti;
- strumenti per etichettatura, identificazione e marcatura automatica;
- componenti e sistemi per gestione energia, monitoraggio consumi energetici/idrici e riduzione emissioni;
- filtri e sistemi di trattamento/recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e polveri, se integrati con il sistema di fabbrica;
- sistemi di visione o diagnostica, anche con AI, per identificare non conformità di prodotto o processo.

C. Dispositivi HMI, sicurezza, ergonomia

Sono ammissibili:

- banchi e postazioni ergonomiche adattive;
- sistemi intelligenti o robotizzati per sollevamento/traslazione di parti pesanti o calde;
- esoscheletri e ausili ergonomici;
- wearable, sistemi di comunicazione operatore-macchina, dispositivi AR/VR/MR/XR;
- interfacce HMI intelligenti per sicurezza, efficienza, manutenzione e logistica;
- sistemi intelligenti per interazione con il cliente, come totem, camerini digitali, self-checkout e vetrine interconnesse, se integrati con sistemi gestionali.

D. Infrastrutture dati, AI, connettività e cybersecurity

Sono ammissibili beni strumentali per elaborazione, memorizzazione e trasmissione dati funzionali alla trasformazione digitale

2. Beni immateriali 4.0 — Allegato V

Sono ammissibili **software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali** funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

3. Beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili

Sono ammissibili anche i beni materiali nuovi destinati ad autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile.

In particolare, sono agevolabili:

- gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- trasformatori posti a monte dei punti di connessione alla rete;
- misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione;
- impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- sistemi di accumulo collegati agli impianti termici;
- servizi ausiliari di impianto;
- impianti di stoccaggio dell'energia asserviti agli impianti di produzione elettrica.

Impianti termici agevolabili

Gli impianti per energia termica sono ammissibili solo se l'energia prodotta è utilizzata come **calore di processo**.

Quindi rientrano gli impianti destinati a usi produttivi, mentre vanno esclusi gli usi ordinari come:

- riscaldamento ambienti;
- produzione di acqua calda sanitaria;
- calore ceduto a terzi.

Localizzazione degli impianti FER

Gli impianti per autoproduzione e autoconsumo possono essere localizzati:

- sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva;
- su particelle catastali diverse, purché connessi tramite POD esistenti riconducibili alla stessa struttura produttiva;
- nella medesima zona di mercato della struttura produttiva, nei casi previsti dal D.Lgs. 199/2021.

Limiti di dimensionamento

Per gli impianti elettrici da fonti rinnovabili, la producibilità massima attesa non può superare il:

105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva

Il fabbisogno si calcola considerando:

- energia elettrica prelevata dalla rete;
- consumi medi annui dell'esercizio precedente;
- eventuali consumi equivalenti collegati a energia termica o combustibili usati nella struttura produttiva.

Massimali di costo

Per gli impianti FER si applicano i massimali dell'Allegato 1 del decreto.

Sono previsti parametri specifici per:

- impianti fotovoltaici;
- impianti eolici;
- impianti geotermici;
- impianti idraulici;
- impianti a biomassa;
- sistemi di accumulo;
- impianti termici aria/aria;
- impianti termici aria/acqua;
- impianti termici geotermici;
- impianti termici a biomassa;
- impianti solari termici.

Sistemi di accumulo

I sistemi di accumulo sono ammissibili se collegati agli impianti di produzione da fonti rinnovabili.

Il loro valore agevolabile è calcolato applicando un coefficiente al valore dell'impianto di produzione. In pratica, il sistema di accumulo è finanziariamente riconosciuto entro un limite proporzionato all'impianto FER a cui è asservito.

Non è più richiesto l'acquisto di tecnologie made in EU. Resta invece il vincolo per i **pannelli fotovoltaici**, che possono essere scelti unicamente tra quelli iscritti nell'apposito registro ENEA alle lettere b) e c).

Termini

Il beneficio si applica agli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. **Domande dal 12 giugno 2026.**

Dopo l'esito positivo del GSE, l'impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma entro sessanta giorni. In questa fase occorre dimostrare il pagamento di acconti pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene. Per il leasing finanziario, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e con l'ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente.

Erogazioni

La maggiorazione rileva dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione è subordinata all'esito positivo delle verifiche del GSE.

Al completamento dell'investimento l'impresa trasmette la comunicazione, dopo l'interconnessione dei beni digitali o l'entrata in funzione degli impianti energetici, e comunque **entro il 15 novembre 2028**. La comunicazione deve essere accompagnata dalle attestazioni sul possesso della documentazione tecnica e contabile.

A questi passaggi si aggiungono due flussi periodici di monitoraggio. **Entro il 20 gennaio di ogni anno l'impresa deve inviare una comunicazione con informazioni sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio.** Entro il 30 giugno successivo deve trasmettere una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

Normativa

<https://tinyurl.com/29pmfdr>

Per Approfondimenti

<https://tinyurl.com/245fvtbc>



Per maggiori informazioni su questo bando, CLICCA QUI

Clausola di esclusione di responsabilità

Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa.

La Sef Sas non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa e la modulistica di riferimento della misura agevolativa, pubblicata secondo le modalità previste dal bando